

IL PRESIDENTE  
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L. N. 74/2012  
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

### **Decreto n. 2103 del 24 luglio 2017**

**Oggetto: Rigetto** dell'istanza per la concessione del contributo per la ricostruzione post-sisma presentata, ai sensi dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii., da **LILIA FACCHINI** ed acquisita con protocollo **CR-40521-2016** del **26/07/2016**

Visto il D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1 della Legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamati, in particolare gli articoli 1, 2, 3, 11 e 11 bis del suddetto decreto legge;

Viste:

- l'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 recante "Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 64/2012, 74/2012, 15/2013, 42/2013, 113/2013, 3/2014, 28/2014, 70/2014, 71/2014, 81/2014, 16/2015, 31/2015, 36/2015, 56/2015, 15/2016, 25/2016, 36/2016, 42/2016, 53/2016, 59/2016 e 02/2017;
- l'Ordinanza n. 65 del 29 ottobre 2012 recante "Acquisizione di servizi per la realizzazione delle procedure informatiche relative all'Ordinanza n. 57/2012" che autorizza la creazione di un sistema informativo idoneo alla compilazione e alla gestione delle domande di contributo, a favore di beneficiari che abbiano subito danni dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in riferimento ad attività produttive, di cui all'Ordinanza commissariale n. 57/2012 denominato "SFINGE";
- l'Ordinanza n. 75 del 15 novembre 2012 recante "Istituzione del Soggetto Incaricato dell'Istruttoria – SII, previsto all'articolo 3 dell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 83/2014, 5/2015, 02/2016, 35/2016, 47/2016, 48/2016 e 15/2017;
- l'Ordinanza n. 5 del 30 gennaio 2013 recante "Istituzione dei nuclei di valutazione a supporto del SII (Soggetto Incaricato dell'Istruttoria) previsti ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii." e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 58/2013, 44/2014, 56/2014, 83/2014, 5/2015, 6/2015, 28/2015 e 32/2015;
- l'Ordinanza n. 76 del 3 luglio 2013 recante "Acquisizione di servizi complementari per la realizzazione delle procedure informatiche relative alle ordinanze per le attività produttive

- danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012: affidamento di servizi complementari mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara in deroga alle condizioni stabilite dall'art. 57, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- l'Ordinanza n. 79 dell'8 luglio 2013 recante "Approvazione dello schema di convenzione con INVITALIA – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa s.p.a per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti nell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con l'Ordinanza nn. 84/2014, 64/2015 e 40/2016;
  - l'Ordinanza n. 106 del 16 settembre 2013 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della regione Emilia-Romagna";
  - l'Ordinanza n. 131 del 21 ottobre 2013 recante "Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51, 57 e 86 del 2012 e ss.mm.ii. ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013" e le successive modifiche e integrazioni effettuate con le Ordinanze nn. 70/2014 e 71/2014;
  - il Decreto n. 1116 del 30 giugno 2014 recante "Procedura aperta sopra soglia per l'acquisizione dei servizi di manutenzione e di integrazione delle procedure informatiche sull'applicativo SFINGE relative alla presentazione, all'istruttoria ed alla liquidazione dei contributi concessi sulla base delle Ordinanze nn. 57/2012, 23/2012, 97/2013, 109/2013 e ss.mm.ii. per interventi relativi al sisma che ha colpito il territorio della Regione Emilia-Romagna il 20-29 maggio 2012. Aggiudicazione definitiva condizionata";
  - il Decreto del Commissario Delegato n. 2574 del 23 dicembre 2014 integrativo del DCR n. 786 del 21 agosto 2013 "Definizione delle modalità di controllo previste dall'art. 20 dell'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii.";
  - l'Ordinanza n.8 del 23 febbraio 2015 recante "Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE"
  - il Decreto n. 836 dell'08 maggio 2015 "*Approvazione delle linee guida sui controlli riguardanti i progetti delle strutture e le costruzioni ad uso abitativo (MUDE) ed ad uso produttivo (SFINGE) nella ricostruzione post sisma 2012*";
  - l'Ordinanza n. 16 del 22 marzo 2016 recante "Modifica all'Ordinanza del 23 maggio 2014 n. 42 "Criteri e modalità verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853

final e C(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012 ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3-bis del Decreto-Legge 28 gennaio 2014 n. 4, come convertito con modificazione dalla Legge 20 marzo 2014 n. 50;

- l'Ordinanza n. 30 dell'11 Maggio 2016 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica, di supporto agli enti locali e di monitoraggio, informazione e trasparenza";
- la comunicazione a firma del Commissario delegato, protocollo n. CR/2016/48939 del 15 settembre 2016, con la quale *"si autorizza la conclusione del procedimento per l'ammissione a contributo delle domande depositate ai sensi dell'Art.8 comma 1 dell'Ordinanza n. 56/2015 e ai sensi dell'Art.2 comma 1 dell'Ordinanza n. 25/2016, senza attendere che siano terminate le procedure per la valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015"*;
- l'Ordinanza n. 1 del 27 Gennaio 2017 "Approvazione dello schema di convenzione con ERVET Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio SpA per il supporto al Commissario Delegato nell'esecuzione delle attività di assistenza tecnica afferenti alle procedure di concessione di contributi previsti dall'ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.ii. e n. 23/2013 per fronteggiare le esigenze delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 nel territorio della Regione Emilia-Romagna.";

Viste altresì:

- la Convenzione sottoscritta in data 11 settembre 2013 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2013/691);
- la Convenzione sottoscritta in data 30 settembre 2013 tra il Commissario delegato e il Presidente di Ervet SpA;
- l'Atto integrativo sottoscritto in data 24 dicembre 2014 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia (RPI/2014/603);
- la Convenzione sottoscritta in data 05 febbraio 2016 tra il Commissario delegato e l'Amministratore delegato di Invitalia S.p.A. (RPI/2016/30);

Visto l'articolo 1, comma 366, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha modificato l'Articolo 3-bis, prevedendo che, in aggiunta ai contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del Decreto Legge 74, anche i contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed f) del Decreto Legge 74, possono essere concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'Articolo 3-bis;

Preso atto della Convenzione CDP-ABI 17 dicembre 2012, coordinata con le modifiche introdotte dall'*addendum* 23 luglio 2013 e dall'*addendum* 16 maggio 2014.

Richiamato in particolare il paragrafo 9 delle "Linee guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi previsti nell'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012",

approvate con l'ordinanza n. 74/2012 e ss.mm.ii., che disciplina le modalità di presentazione delle domande di contributo;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122.

Richiamati in particolare:

- l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
- l'articolo 2, comma 2 e comma 13 della sopra citata ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii., che prevedono le tipologie di interventi finanziabili ai fini della ricostruzione post-sisma 2012;

Dato atto:

- che tutti gli atti, i documenti prodotti e acquisiti in fase d'istruttoria, costituenti il fascicolo elettronico, sono presenti e protocollati sul sistema informativo "SFINGE", secondo quanto previsto nelle linee guida parte integrante e sostanziale dell'Ord. 57/2012 e ss.mm.ii.;
- che è possibile accedere al fascicolo elettronico, inviando formale richiesta **motivata**, ai sensi del Capo V "Accesso ai documenti amministrativi" della legge n. 241/90, attraverso il sistema informativo "SFINGE" nella sezione "*Richiesta stato pratiche (accesso agli atti)*";
- che è possibile ottenere copia dell'estratto specifico del verbale (atto riferito a più beneficiari), compilando il modello "*Richiesta di accesso ai documenti amministrativi*" da richiedere all'indirizzo e-mail [agriterremoto@regione.emilia-romagna.it](mailto:agriterremoto@regione.emilia-romagna.it);

Preso atto:

- che in data **26/07/2016** è stata validata sul sistema informativo "SFINGE" la domanda protocollo **CR-40521-2016** presentata da **LILIA FACCHINI**, residente in San Felice sul Panaro (MO), via Casarino n. 117-, C.F. FCCLLI36S67H835D;
  - che Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Invitalia S.p.A, ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la suddetta domanda, predisponendo l'esito istruttorio;
- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la non ammissione a contributo, con la seguente motivazione riportata nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera", come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.):

## PROPOSTA DI DELIBERA:

- VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;  
SI PROPONE:

### 1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.1 in quanto:

1. L'immobile, come da affermazione della proprietà, sul contratto di affitto stipulato in data 01/12/2007, con l'azienda agricola F.lli Galeotti di Galeotti Paolo & C. s.s., è da rendere agibile a spesa e cura della proprietà. Non risulta agli atti alcun titolo abilitativo finalizzato al ripristino dell'agibilità dello stesso. Pertanto conformemente a quanto previsto dalle Linee guida dell'Ordinanza n. 86/2012 punto 17, il fabbricato non è ammissibile a contributo.
2. Non è stata fornita una documentazione esaustiva, tale da comprovare compiutamente l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'impresa "Società Agricola F.lli Galeotti di Galeotti Paolo & C. Società Semplice", requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi, secondo quanto prescritto agli articoli Art. 1 Comma 3, Art. 2 Comma 1 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.:

- Art 1 Comma 3:

*[..] "Il contributo, di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, [..]e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile".*

- Art. 2 Comma 1 a proposito delle condizioni per il riconoscimento del contributo:

*"Presupposto necessario per la concessione dei contributi è [...] che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili".*

In particolare si rileva che l'utilizzo del fabbricato al P.T. come ricovero mezzi agricoli risulterebbe relativo a beni "di proprietà della ditta GALEOTTI PAOLO E MAURO SNC" che vengono, verosimilmente ricoverati anche in altri immobili in uso all'impresa, mentre non vi è evidenza dell'utilizzo del restante locale al piano primo (Deposito con superficie pari a 66,50 mq, utilizzato fino all'evento sismico, originariamente con destinazione d'uso abitazione).

Inoltre, dalla documentazione fotografica prodotta a giustificazione degli utilizzi indicati in perizia, si rileva come i locali di ricovero dei mezzi così rappresentati non facciano parte del fabbricato oggetto di domanda di contributo, bensì, verosimilmente, di altri fabbricati, sia in muratura che in c.a., di cui l'azienda dispone. Pertanto non si ravvisa la necessità di detto immobile al riavvio dell'attività produttiva aziendale come previsto da art. 2 comma 1 e 2, determinante sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

**Il richiedente sugli interventi non ammessi a contributo non può ripresentare domanda conformemente a quanto previsto dall'Ord. 57/2012 art. 13 bis.**

- che si è proceduto, attraverso il sistema informativo "SFINGE", all'invio della comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90, contenente i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza che si intendono integralmente richiamati;

Dato atto:

- che il richiedente il contributo, tramite il sistema informativo "SFINGE", ha rifiutato il sopramenzionato preavviso di rigetto contestualmente alla presentazione di osservazioni, ai sensi dell'art. 10bis della legge n. 241/90;
- che, pertanto, si è reso necessario un supplemento d'istruttoria;
- che Invitalia S.p.A., ai sensi dell'ordinanza n. 75/2012 e ss.mm.ii., ha istruito la documentazione allegata alla richiesta di revisione, predisponendo l'esito di supplemento istruttorio;

- che il Nucleo di valutazione, a seguito di vaglio dell'esito di supplemento istruttorio ha proposto, per gli interventi richiesti, la conferma della non ammissione a contributo, secondo quanto riportato nella "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Proposta di delibera" ed allegata al presente atto, come da verbale conservato agli atti dal Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.);

Vista la "Scheda riepilogativa" quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento relativa agli esiti dell'istruttoria;

Ritenuto di procedere con il non accoglimento dell'istanza

### **DECRETA**

- di **rigettare** la richiesta di contributo sull'immobile, riportato in "Scheda riepilogativa" all'interno della tabella intestata "Riepilogo degli interventi proposti", presentata da **LILIA FACCHINI**, C.F. FCCLLI36S67H835D;
- di prendere atto dei motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di contributo sull'immobile contenuto nell'esito istruttorio allegato al preavviso di rigetto e nell'esito di supplemento istruttorio, quale parte del fascicolo elettronico, così come approvati nel Nucleo di Valutazione e che si intendono integralmente richiamati;
- di notificare il presente provvedimento attraverso il sistema informativo "SFINGE" al richiedente i contributi, avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni dalla notifica.

Bologna

Stefano Bonaccini  
*(firmato digitalmente)*

## SCHEDA RIEPILOGATIVA

2.	CR/2016	40521	Lilia Facchini– Persona fisica
----	---------	-------	--------------------------------

CR-40521-2016 del 26/07/2016 –Lilia Facchini– Persona fisica

TABELLA Riepilogo degli interventi richiesti (riferimenti ex-ante):

ID. IMMOBILE come da domanda	COMUNE	FOGLIO	MAPPALE	Riferimento tabellare livello di danno DA PERIZIA	SUP richiesta a contributo [mq] -ante -post	INDENNIZZO ASSICURATIVO [€]	CONTRIBUTO RICHIESTO AL NETTO DI IVA [€]
n.3	Bomporto (MO)	2	58 (ex.6)	TAB. B – lettera c) livello operativo "E3"	Ante: - 335,42 Post: - 334,79	0,00 €	295.972,55 € (costo convenzionale)

TABELLA Riepilogo degli interventi proposti:

ID. IMMOBILE come da domanda	SUP ammessa [mq] -ante -post	DESTINAZIONE D'USO	Riferimento tabellare livello di danno DA ISTRUTTORIA	Costo convenzionale (al netto di IVA)	Costo intervento (al netto di IVA)	CONTRIBUTO CONCESSO (al netto di IVA e dell'indennizzo assicurativo)
		Tipologia d'intervento				CONTRIBUTO CONCESSO (al lordo di 22% IVA forfettaria)
n.3	Ante: - 335,42 Post: - 334,79	Ricovero attrezzi/ Deposito	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
		Ricostruzione ed eventuale demolizione dell'immobile				n.d.
GLI IMMOBILI NON SONO COPERTI DA POLIZZE ASSICURATIVE RISCHIO TERREMOTO, PERTANTO L'INDENNIZZO E' PARI						0,00 €
<b>TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO</b>						<b>0,00 €</b>

**PROPOSTA DI DELIBERA:**

<p><b>1) VISTI E VALUTATI TUTTI GLI ELEMENTI DEL FASCICOLO ISTRUTTORIO;</b></p> <p><b>1) VISTE LE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAL RICHIEDENTE IN SEDE DI CONTRODEDUZIONE PER L'IMMOBILE N.3, IN MERITO:</b></p> <p>a) al mancato recupero dell' "agibilità", alla data del sisma, dell'immobile oggetto di domanda;</p> <p>b) alla mancata dimostrazione dell'utilizzo produttivo;</p> <p><b>VALUTATE COME NON ACCOGLIBILI,</b> In quanto si ritiene che il chiarimento supplementare fornito dal tecnico sia non rilevante ai fini della dimostrazione:</p> <p>1. Dell'agibilità del fabbricato alla data del sisma. In particolare, la dichiarazione prodotta non fa altro che confermare il mancato recupero dell'immobile al momento del sisma per cui, conformemente a quanto previsto dalle Linee guida dell'Ordinanza n. 86/2012 punto 17 "...Gli edifici accatastati come collabenti prima del sisma, oppure fatiscenti, insicuri e degradati per mancata o carente manutenzione, che quindi non sono utilizzabili a fini abitativi o produttivi, non sono ammessi a contributo...", il fabbricato oggetto di domanda non è ammissibile a contributo.</p> <p>2. Dell'utilizzo produttivo dell'immobile. Diversamente da quanto affermato dal tecnico, il solo fatto che il bene oggetto di richiesta di contributo fosse, alla data del sisma, concesso in locazione con regolare contratto d'affitto, non costituisce <b>condizione sufficiente</b> perché lo stesso possa essere dichiarato in uso. Il Comma 3 dell'Articolo 1 stabilisce: Art 1 Comma 3: "Possono altresì beneficiare dei contributi i proprietari, [...] ovvero coloro che, per legge o per contratto [...] siano tenuti a sostenere le spese dell'intervento e detengano la disponibilità degli immobili ad uso produttivo [...]."</p>
---



*Il contributo, di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), (beni immobili \_ ndr) è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, [...] mediante contratto di locazione e/o affitto e/o comodato d'uso dello stesso regolarmente registrato nell'arco dei 36 mesi antecedenti il sisma, e venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile".*

Perciò, se anche il primo requisito della norma fosse stato rispettato, resta da confermare la "destinazione ad attività produttiva" del fabbricato. Pertanto l'eventuale dimostrazione della conduzione indica la possibile esistenza di attività produttiva in dato luogo, ancorché riconducibile all'art. 2135 c.c., ma non soddisfa del pari tutti i requisiti previsti dalla norma.

**SI PROPONE:**

**1) LA NON AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELL'IMMOBILE n.3 in quanto:**

1. L'immobile, come da affermazione della proprietà, sul contratto di affitto stipulato in data 01/12/2007, con l'azienda agricola F.lli Galeotti di Galeotti Paolo & C. S.S., era da rendere agibile a spesa e cura della proprietà. Non risulta agli atti alcun titolo abilitativo finalizzato al ripristino dell'agibilità dello stesso. Pertanto conformemente a quanto previsto dalle Linee guida dell'Ordinanza n. 86/2012 punto 17, il fabbricato non è ammissibile a contributo.
2. Non è stata fornita una documentazione esaustiva, tale da comprovare compiutamente l'utilizzo produttivo dell'immobile alla data del sisma da parte dell'impresa "Società Agricola F.lli Galeotti di Galeotti Paolo & C. Società Semplice", requisito fondamentale per beneficiare della concessione dei contributi, secondo quanto prescritto agli articoli Art. 1 Comma 3, Art. 2 Comma 1 dell'Ordinanza 57/2012 e ss.mm.ii.:
  - Art 1 Comma 3:  
*[...] "Il contributo, di cui all'art. 2, comma 2 lettera a), è previsto a condizione che venga data dimostrazione dell'utilizzo produttivo, [...] venga confermata la destinazione ad attività produttiva dell'immobile".*
  - Art. 2 Comma 1 a proposito delle condizioni per il riconoscimento del contributo:  
*"Presupposto necessario per la concessione dei contributi è [...] che gli interventi di cui ai successivi commi siano finalizzati alla ripresa e alla piena funzionalità dell'attività produttiva in tutte le componenti fisse e mobili strumentali e al recupero a fini produttivi degli immobili".*

In particolare si rileva che l'utilizzo del fabbricato al P.T. come ricovero mezzi agricoli risulterebbe relativo a beni "di proprietà della ditta GALEOTTI PAOLO E MAURO SNC" che vengono, verosimilmente ricoverati anche in altri immobili in uso all'impresa, mentre non vi è evidenza dell'utilizzo del restante locale al piano primo (Deposito con superficie pari a 66,50 mq, utilizzato fino all'evento sismico, originariamente con destinazione d'uso abitazione).

Inoltre, dalla documentazione fotografica prodotta a giustificazione degli utilizzi indicati in perizia, si rileva come i locali di ricovero dei mezzi così rappresentati non facciano parte del fabbricato oggetto di domanda di contributo, bensì, verosimilmente, di altri fabbricati, sia in muratura che in c.a., di cui l'azienda dispone. Pertanto non si ravvisa la necessità di detto immobile al riavvio dell'attività produttiva aziendale come previsto da art. 2 comma 1 e 2, determinante sovracompensazione rispetto ai danni subiti dall'impresa, come da comunicazione CE n. SA.35482 (2012/N).

**IL RICHIEDENTE SUGLI INTERVENTI NON AMMESSI A CONTRIBUTO NON PUÒ RIPRESENTARE DOMANDA CONFORMEMENTE A QUANTO PREVISTO DALL'ORD. 57/2012 ART. 13 BIS, IN QUANTO "PER QUANTO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE LE PERSONE FISICHE IN QUALITÀ DI PROPRIETARI DI IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO DEVE ESSERE DIMOSTRATA LA DESTINAZIONE AD ATTIVITÀ PRODUTTIVA DELL'IMMOBILE ALLA DATA DEL SISMA.", COSÌ COME ESPRESSO NELL'ALLEGATO 1 "REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ" DELL'ORDINANZA N.57/2012.**